

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

17 LUG. 2015

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il 17 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

26 MAG. 2015

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Dalla Residenza Municipale, il 17 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Data 26/05/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU - RETTIFICA

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,45 nella sala Consiliare del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente / Assente
FELICE MARTONE	presente
FABIO MONTALBETTI	presente
CARMINE FAMIGLIETTI	presente
MICHELE CAPOBLANCO	presente
GIOVANNA ROMANO	assente
ANTONIO RUSSO	presente
GIOVANNA COLELLA	presente
SONIA ADDESA	assente
CARMINE COGLIANI	presente
PATRIZIA REALE	presente
GIUSEPPE COSTANTINO	presente

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Romano Giovanna, Addesa Sonia;

Presiede il Signor Martone Felice nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Li Pizzi.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PRESIDENTE

- dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

- Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento, riferendo al Consesso che alcuni articoli del Regolamento ICI vanno modificati in quanto la recente normativa prevedono esenzioni diverse da quelle previste nel Regolamento.

- Di seguito dà lettura degli articoli che si propone di modificare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco-Presidente;

- Premesso:

- che con proprio atto n. 28 del 03 settembre 2014 veniva approvato il Regolamento ICI;

- che il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito nella legge n. 34/2015, ha apportato modifiche alla disciplina riguardante l'esecuzione dell'IMU dei Terreni montani e parzialmente montani;

- che il D.L. 28 marzo 2014, all'art. 9bis disciplina l'applicazione dell'IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

- Ritenuto necessario, alla luce della normativa sopra richiamata, procedere alla rettifica e integrazione del Regolamento Comunale sopra citato come di seguito specificato:

1. L'art. 8, comma 9, del citato Regolamento IMU, che cita *"È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata."* È sostituito dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, comma 1, che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che dispone: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.
2. L'art. 9, lett. F) del citato Regolamento IMU che cita: *"I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984"*, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 4/2014, a seguito della nuova classificazione ISTAT del territorio del Comune di Castel Baronia, inserito nella categoria "Parzialmente montano", è sostituito dal seguente: *"A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dal DLgs. 504/1992, art.7, comma 1, lett. h) si applica:*
 - a. *Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*
 - b. *Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;*
 - c. *L'esenzione di cui alla lett. b) si applica anche ai terreni concessi in fitto o comodato d'uso a coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali che conservino la qualifica di CD o IAP con l'iscrizione nella previdenza agricola ed il possesso e la conduzione almeno di un altro terreno (risoluzione n. 2/DF, Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2015).*
 - d. *All'art. 6 del Citato Regolamento IMU, comma 4, è abrogato l'ultimo periodo che cita: "Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75".*

Visto:

- il D. Lgs. 267/00;
- il D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014;
- il D.L. n. 4/2015 convertito in Legge n. 34/2015;

Il Consigliere Costantino annuncia il "voto contrario" in quanto ritiene che la norma sia contro lo sviluppo rurale;

con voti favorevoli n. 6 – contrari n. 3 (Reale, Cogliani, Costantino);

DELIBERA

- La premessa si intende integralmente riportata e trascritta;
- Modificare il Regolamento Comunale I.U.C., disciplinante al Titolo II (I.M.U.) come di seguito specificato:
 1. L'art. 8, comma 9, del citato Regolamento IMU, che cita *"È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata."* È sostituito dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, comma 1, che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che dispone: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.
 2. L'art. 9, lett. F) del citato Regolamento IMU che cita: *"I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984"*, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 4/2014, a seguito della nuova classificazione ISTAT del territorio del Comune di Castel Baronia, inserito nella categoria "Parzialmente montano", è sostituito dal seguente: *"A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dal DLgs. 504/1992, art.7, comma 1, lett. h) si applica:*
 - a. *Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*
 - b. *Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;*
 - c. *L'esenzione di cui alla lett. b) si applica anche ai terreni concessi in fitto o comodato d'uso a coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali che conservino la qualifica di CD o IAP con l'iscrizione nella previdenza agricola ed il possesso e la conduzione almeno di un altro terreno (risoluzione n. 2/DF, Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2015).*
 - d. *All'art. 6 del Citato Regolamento IMU, comma 4, è abrogato l'ultimo periodo che cita: "Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75".*

Di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: favorevoli n. 6 – contrari n. 3 (Reale, Cogliani, Costantino), il presente atto immediatamente esecutivo.